

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

n. 1997

del 12-11-2021

O G G E T T O

Convenzione per attività di consulenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per l'erogazione di prestazioni nella branca di Endocrinologia Pediatrica ai sensi dell'art. 117 c. 2 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'Area Sanità. Proroga fino al 31/12/2021.

Proponente: Direzione Amministrativa di Ospedale - (DAO)

Anno Proposta: 2021

Numero Proposta: 2263

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con deliberazione n. 801 del 30 aprile 2021 la scrivente Azienda Ulss n. 8 “Berica” ha approvato la stipula di una Convenzione per attività di consulenza, ai sensi dell'art. 117 c. 2 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell’Area Sanità, con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e avente ad oggetto l’erogazione di prestazioni nella branca di Endocrinologia Pediatrica per il periodo compreso dal 27/04/2021 al 30/09/2021.

Con nota prot. n. 110026 del 26 ottobre u.s. trasmessa mezzo PEC, agli atti, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, ha rappresentato la necessità di prorogare la durata della convenzione fino al 31/12/2021 e, stante l’urgenza di provvedere alla criticità segnalata, ha chiesto per le vie brevi, nelle more di addivenire alla formalizzazione dell’accordo, di autorizzare il mantenimento della collaborazione senza soluzione di continuità.

Sulla richiesta sono stati acquisiti i pareri favorevoli, agli atti, del Direttore dell’U.O.C. di Pediatria e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS..

In ragione di quanto esposto si propone pertanto di approvare la proroga della convenzione in argomento fino al 31/12/2021, alle medesime condizioni economiche e contrattuali precisate nel disciplinare allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA

- di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la proroga della convenzione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per l’erogazione di prestazioni nella branca di Endocrinologia Pediatrica - ai sensi dell'art. 117 c. 2 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell’Area Sanità fino al 31/12/2021 e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il Direttore dell’U.O.C. di Pediatria di assicurare l’organizzazione dell’attività di cui al punto precedente, salvaguardando i dovuti tempi di riposo necessari per il recupero psico-fisico del consulente;
- di prendere atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario, anno 2021, nel conto di ricavo n. 5108000030;

- di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente la convenzione per attività di consulenza e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali del consulente;
- di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 13-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 13-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA

IN ENDOCRINOLOGIA PEDIATRIA

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica", di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

E

l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara (di seguito denominata

"AOSP FE"), con sede e domicilio fiscale in Via Aldo Moro 8, codice fiscale e

partita IVA 01295950388 - nella persona del Direttore del Servizio Comune

Gestione del Personale Dott. Luigi Martelli (nato a Copparo (FE) il 27/2/1962

Cod. Fisc. MRTLGU62B27C980H)

PREMESSO CHE

➤ Le Parti hanno concluso una convenzione per attività di consulenza in materia di Endocrinologia Pediatrica ex art. 117 comma 2 del C.C.N.L. 19/12/2019 dell'Area Sanità a valere per il periodo compreso tra il 27/04/2021 e il 30/09/2021;

➤ l'AOSP FE ha chiesto, con nota agli atti, di prorogare fino al 31/12/2021 la durata della convenzione in argomento;

➤ l'art. 5 del D. M. 31/07/1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'Azienda in servizi sanitari di altra Azienda, Istituzione e Ente o presso Istituzioni pubbliche non sanitarie o Istituzioni Socio – Sanitarie senza scopo di lucro;

	pazienti dell'AOSP FE. L'attività potrà essere svolta anche, e di concerto, con il	
	personale medico in forza all'U.O.C. Pediatria dell'Azienda richiedente specie per la	
	discussione e la condivisione dei casi clinici nonché dei percorsi	
	terapeutici/assistenziali più idonei.	
	Articolo 2 - Obblighi dell'U.L.SS.	
	Le attività di cui all'art. 1 verranno svolte dal personale medico dell'U.O.C. di	
	Pediatria dell'U.L.SS. n. 8 in possesso di specifica competenza ed in servizio con	
	rapporto di lavoro esclusivo, avverranno al di fuori dell'orario di lavoro e	
	compatibilmente con gli impegni di servizio.	
	Articolo 3 – Modalità di esecuzione	
	L'attività di consulenza di cui al precedente art. 1 prevede un numero massimo di 2	
	accessi al mese della durata massima di 6 ore ciascuno , presso gli ambulatori di	
	Pediatria dell'U.O.C. di Pediatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.	
	L'attività erogata in attuazione del presente accordo costituisce, per i Consulenti	
	dell'U.L.SS. n. 8, attività aziendale a pagamento e i relativi compensi, introitati e	
	pagati dall'U.L.SS. n. 8, saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.	
	Ferma restando la responsabilità professionale individuale del Consulente, l'attività	
	presso l'AOSP FE viene organizzata dal Direttore dell'U.O.C. di Pediatria di Vicenza	
	in maniera tale da non compromettere l'attività istituzionale e assicurare il necessario	
	periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale coinvolto.	
	Lo svolgimento delle suddette prestazioni di consulenza non dovrà comportare un	
	impegno medio orario del personale interessato superiore alle 48 ore settimanali	
	complessive. Tale previsione è stata inserita alla luce della norma contenuta	
	nell'articolo 14, comma 1, della L. 30 ottobre 2014, n. 161.	
	Articolo 4 - Aspetti economici	

	Per l'attività di consulenza effettuata, l'AOSP FE corrisponderà all' U.L.SS. n. 8 una	
	tariffa pari a € 885,30 ad accesso, tempo di trasferta incluso, comprensiva	
	dell'IRAP 8,5% a carico dell'AUSL FE e della trattenuta del 5% che affluisce	
	all'U.L.SS. n. 8.	
	L'AOSP FE è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il	
	criterio individuato nell'importo forfettario di €/km 0,16 così come disposto dalla	
	circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670 e pedaggio autostradale.	
	Articolo 5 – Trasmissione riepiloghi	
	Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, l'AOSP FE	
	si impegna ad inviare alla Direzione Amministrativa di Ospedale dell'U.L.SS. n. 8,	
	<u>entro il giorno 15 del mese successivo</u> a quello di espletamento della consulenza, il	
	riepilogo degli accessi effettuati, indicando la data, l'effettivo orario di presenza, i	
	chilometri percorsi e le eventuali ulteriori spese di viaggio.	
	Articolo 6 - Modalità di pagamento	
	L' U.L.SS. n. 8, sulla base dei <i>reports</i> di cui al precedente articolo, emette fattura per	
	l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate.	
	L'AOSP FE provvederà al pagamento entro la scadenza indicata sulla fattura	
	mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN:	
	IT/24/F/02008/11820/000003495321.	
	L'U.L.SS. n. 8, ad avvenuto incasso, accrediterà i compensi spettanti al proprio	
	personale secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento disciplinante	
	l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità della	
	dirigenza del ruolo sanitario.	
	Ove l'attività fosse resa, per qualsiasi motivo, durante l'orario di lavoro, il compenso	
	resta in toto acquisito dall' U.L.SS. n. 8.	

Articolo 7 – Aspetti assicurativi e di sicurezza

AOSP FE provvede a stipulare apposita polizza assicurativa che copra i consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, o, comunque, a dotarsi di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.).

L'AOSP FE garantisce altresì ai consulenti esterni dell'U.L.SS. n. 8 copertura assicurativa per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi dell'AOSP FE e del conseguente rientro.

Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a doversi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'AOSP FE ed il paziente e comunque verrà tenuta dall' AOSP FE medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

L'AOSP FE dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.mi..

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a decorrere dal 25

	maggio 2018, il Titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di consulenza in	
	Endocrinologia Pediatrica è l'AOSP FE.	
	L'AOSP FE nomina l'U.L.SS. n. 8 Responsabile del trattamento dei dati personali,	
	anche sensibili, raccolti nell'espletamento delle attività prestate ai sensi della	
	presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività	
	oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell'AOSP FE e nel	
	rispetto della precitata normativa in materia.	
	L'U.L.SS. n. 8, nella qualità sopra descritta, si impegna, in particolare, ad operare	
	nel continuativo rispetto dei principi posti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 in merito	
	all'esigenza di correttezza, liceità, esattezza, pertinenza e completezza del	
	trattamento medesimo; a mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e	
	sulla tipologia di trattamento effettuata; conservare i dati per un periodo non	
	superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.	
	Restano in capo al Titolare del Trattamento dei dati personali, l'AOSP FE, gli	
	obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente	
	le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure	
	previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire	
	agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs.	
	196/2003.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Articolo 9 - Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione della presente convenzione.	
	In caso contrario per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o	

	esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Articolo 10 - Durata e diritto di recesso	
	Il presente accordo ha validità fino al 31/12/2021, e potrà essere rinnovato in seguito	
	ad accordi scritti fra le Parti.	
	Resta inteso tra le Parti che l'attività di consulenza intercorsa ed erogata fino alla	
	data di sottoscrizione della presente sarà regolata dalle condizioni economiche e	
	convenzionali riportate nel presente atto.	
	Le Parti si riservano comunque la facoltà di recesso, anche unilaterale, prima della	
	scadenza del presente accordo, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi	
	mezzo posta certificata PEC.	
	Articolo 12 - Registrazione e imposta di bollo	
	La presente convenzione:	
	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'AOSP FE, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre	
	1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del	
	D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	Articolo 13 – Norma di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si richiamano le vigenti	
	norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in	

materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vicenza, _____

per l'Azienda Ospedaliero

per l'Azienda

Universitaria di Ferrara

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

COMUNE GESTIONE DEL

PERSONALE

(Luigi Martelli)

(Maria Giuseppina Bonavina)

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del

Codice Civile l'art. 7 "*Aspetti assicurativi e di sicurezza*".

Letto, approvato e sottoscritto.

Li _____,

per l'Azienda Ospedaliero

per l'Azienda

Universitaria di Ferrara

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

IL DIRETTORE GENERALE

COMUNE GESTIONE DEL

PERSONALE

(Luigi Martelli)

(Maria Giuseppina Bonavina)